



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE FERIALE

Il Tribunale di Salerno, sezione feriale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa [REDACTED], all'esito della riserva formulata all'udienza del 27/08/2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al [REDACTED], avente ad oggetto: **ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.**

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Giaquinto (C.F. [REDACTED];
PEC: [REDACTED]), in forza di procura alle liti allegata al ricorso
introduttivo.

RICORRENTE

E

CONSORZIO DI BONIFICA [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED]), in persona del presidente *p.t.*, dott. [REDACTED], con sede in Salerno
al [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta Delibera Presidenziale n.
11 del 10.08.2026 ed in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di
costituzione, dall'avv. [REDACTED] ([REDACTED]), pec -
[REDACTED].

RESISTENTE

§§§§§§

Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., depositato il 28.07.2026, [REDACTED]



esponendo di essere proprietario di un fondo sito in [REDACTED], confinante con terreni identificati al [REDACTED], [REDACTED] del Catasto Terreni del Comune di [REDACTED], appartenenti al Demanio dello Stato - Ramo Bonifiche e gestiti dal Consorzio di Bonifica [REDACTED]. Deduceva che su tali particelle insistevano otto esemplari di eucalipto di notevoli dimensioni, collocati a distanza inferiore a cinque metri dal confine della propria proprietà, i quali versavano da lungo tempo in stato di degrado e abbandono, costituendo pericolo per la recinzione e per le colture presenti sul fondo confinante.

Il ricorrente rappresentava di avere reiteratamente segnalato al Consorzio, a partire dall'anno 2004 e successivamente negli anni 2016, 2017 e 2022, la situazione di rischio connessa allo stato degli alberi, senza ottenere alcun intervento. Esponeva altresì di avere trasmesso, in data 18 maggio 2026, formale diffida e messa in mora, invitando il resistente a procedere alla verifica tecnica e alla messa in sicurezza dell'area, senza ricevere alcun riscontro.

A sostegno della domanda produceva una relazione agronomica redatta il 7 luglio 2026 a seguito di sopralluogo eseguito il 3 luglio 2026, dalla quale emergeva che sei degli otto esemplari risultavano completamente secchi, mentre i restanti due presentavano gravi compromissioni fitosanitarie; che l'apparato radicale e le strutture vegetative mostravano diffuse condizioni di degrado; che sette alberi risultavano inclinati verso il fondo del ricorrente; e che tutti gli esemplari erano stati classificati nella classe di rischio D, corrispondente al massimo livello di pericolosità, con conseguente indicazione tecnica dell'abbattimento dell'intera quinta arborea quale unico intervento idoneo ad eliminare il pericolo.

Assumeva, pertanto, la sussistenza di un pericolo attuale, grave e prossimo di danno ai beni insistenti sul proprio fondo e chiedeva che fosse accertata la situazione denunciata, con conseguente ordine al Consorzio resistente di procedere all'abbattimento degli alberi ed alla messa in sicurezza dell'area, oltre all'applicazione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614 *bis* c.p.c. in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ed alla condanna della controparte alle spese di



lite.

Con decreto del 31.07.2026 veniva fissata l'udienza per la discussione del ricorso ed assegnato termine per la notifica.

Con memoria depositata il 25.08.2026 si costituiva il Consorzio di Bonifica [REDACTED] [REDACTED], chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.

Il resistente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda cautelare, deducendo l'insussistenza dei presupposti dell'azione di danno temuto. In particolare, evidenziava che il ricorrente riconduceva la denunciata situazione di pericolo alla presenza di una quinta arborea di eucalipti esistente sin dall'anno 2004, senza allegare né dimostrare l'esistenza di un pericolo attuale, concreto e prossimo di danno. Sosteneva, pertanto, che la protrazione della situazione per oltre vent'anni, in assenza di eventi dannosi e di allegazioni relative a recenti aggravamenti, escludesse sia il requisito del pericolo grave e prossimo richiesto dall'art. 1172 c.c., sia il necessario *periculum in mora*.

Nel merito, il Consorzio contestava la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente nonché le conclusioni della consulenza tecnica di parte prodotta a sostegno del ricorso, ritenendole inattendibili e fondate su valutazioni tecniche non condivisibili. Evidenziava, inoltre, che il ricorrente aveva già segnalato la medesima situazione negli anni 2004, 2016, 2017 e 2022 e che, nel lungo arco temporale trascorso, lo stato dei luoghi non aveva subito modificazioni significative né si erano verificati eventi pregiudizievoli.

Il resistente deduceva altresì l'insussistenza di proprie condotte colpose od omissive, affermando di avere sempre svolto le attività di controllo e manutenzione rientranti nelle proprie competenze e di non essere stato destinatario di segnalazioni idonee a evidenziare un pericolo concreto e attuale. Eccepiva, pertanto, il difetto del *fumus boni iuris*, sostenendo che non risultavano dimostrati né il nesso tra la cosa denunciata e il pericolo prospettato né un comportamento antigiuridico ad esso imputabile.



Rappresentava, inoltre, che, a seguito della diffida ricevuta nel maggio 2026, aveva disposto un sopralluogo tecnico in data 25 giugno 2026, all'esito del quale non emergeva alcuna situazione di pericolo attuale o imminente, essendo stato rilevato uno stato fitosanitario di quiescenza vegetativa degli esemplari arborei interessati.

Da ultimo, il Consorzio riferiva di avere comunque avviato, in via meramente precauzionale e senza alcun riconoscimento di responsabilità, le procedure amministrative necessarie alla rimozione della quinta arborea, previa acquisizione dei relativi preventivi di spesa, insistendo nondimeno per il rigetto integrale del ricorso e per la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

All'esito della celebrazione dell'udienza in data 27.08.2026, il tribunale ha riservato la decisione.

§§§§

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In via generale, l'azione di danno temuto richiede – ai sensi dell'art. 1172 c.c. – la sussistenza dei seguenti presupposti: un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa; la gravità del pericolo, intesa come idoneità della situazione denunciata a distruggere o danneggiare gravemente la cosa alla quale sovrasta; la prossimità, in ordine spaziale e temporale, del pericolo medesimo. Ai fini della tutela cautelare non è necessario attendere il concreto verificarsi del danno, essendo sufficiente un pericolo ragionevole, attuale e probabile, ovvero la possibilità che il mancato intervento determini l'aggravamento della situazione.

Ne deriva che per poter esperire la relativa denuncia, il danno non deve essersi verificato; è sufficiente che vi sia il ragionevole pericolo che il danno si verifichi, mentre il danno deve essere futuro (Cass. n. 10282/2004); in caso contrario, laddove l'evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l'azione risarcitoria.

Non si richiede, dunque, un danno certo, ma un timore attuale e probabile, valutato secondo un criterio di ragionevolezza riferibile alla persona media (Cass. n. 4802/1988; Cass. n. 7036/1982). Il danno deve inoltre essere grave, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda e non a una valutazione ex post (App.



Firenze 16.2.1963), nonché prossimo sotto il profilo temporale, potendo verificarsi da un momento all'altro per la presenza delle condizioni che determinano l'insorgere del pericolo (Cass. n. 345/2001).

A rilevare altresì nell'azione di danno temuto è il rapporto tra cosa e cosa (Cass. n. 1237/1989), nel senso che la res esistente sul fondo altrui deve costituire pericolo per il proprio fondo. Ciò comporta che la denuncia è improponibile dall'attore per la tutela di un suo diritto personale, come nel caso della pericolosità derivante all'incolumità fisica (Cass. n. 9783/1997), ma non richiede l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, potendo rientrare nella fonte generatrice di danno anche una cosa della quale l'istante sia comproprietario, poiché anche in tal caso risulta integrato il rapporto tra cosa e cosa che costituisce il presupposto essenziale dell'azione (Cass. n. 1778/2007).

Presupposto per l'esperibilità dell'azione è che "il danno denunciato non esuli dall'ambito del dinamismo connaturato alla stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insito" (Cass. n. 354/1980). Inoltre, ai fini della proponibilità della denuncia di danno temuto, è richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non in modo generico i terzi (Trib. Roma 14.2.1983).

Nel caso di specie, risulta documentato – dalla stessa produzione della parte resistente, e in particolare dalla nota del 30.06.2026, nonché dalla produzione del ricorrente, non adeguatamente confutata quanto alle allegazioni contenute nella consulenza tecnica di parte – che gli alberi di eucalipto insistenti su un fondo di proprietà, o comunque nella disponibilità, del Consorzio versano in stato fitosanitario di quiescenza vegetativa; lo stesso funzionario incaricato dal Consorzio consigliava, infatti, di provvedere quanto prima e a scopo precauzionale al taglio al colletto delle piante di eucalipto censite nel sopralluogo. La circostanza che la situazione di pericolo fosse stata denunciata nel corso degli anni dal [REDACTED] non consente di escludere, all'attualità, il requisito del periculum, dovendosi ritenere che, al momento della proposizione del ricorso, la situazione di fatto si fosse significativamente aggravata.



È dato di comune esperienza che gli alberi di alto fusto, quando non più vitali o gravemente compromessi sotto il profilo fito-sanitario, possano costituire fonte di pericolo per la caduta del fusto o di parti di esso; rischio tanto più prevedibile e prevenibile in presenza di eventi atmosferici intensi, ormai frequenti anche nel territorio di riferimento.

Quanto alla richiesta di applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., essa deve essere accolta, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto un obbligo di fare suscettibile di esecuzione indiretta mediante la previsione di una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione. Tenuto conto della natura dell'obbligo imposto, della finalità di sollecita eliminazione della situazione di pericolo e del necessario equilibrio tra funzione coercitiva della misura e proporzionalità dell'importo, appare congrua la determinazione della somma in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dall'undicesimo giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza e per un periodo massimo di novanta giorni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con adozione del provvedimento cautelare richiesto e conseguente ordine al Consorzio di provvedere, senza indugio, all'abbattimento degli alberi di eucalipto insistenti sul fondo nella propria disponibilità e confinanti con la proprietà del ricorrente, nonché alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla natura della controversia nonché all'attività difensiva effettivamente svolta nella presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa [REDACTED], così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Consorzio di Bonifica [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere senza indugio all'abbattimento degli alberi di eucalipto insistenti sul fondo



nella propria disponibilità e confinanti con la proprietà del ricorrente, nonché alla messa in sicurezza dell'area interessata;

- dispone, ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., che il Consorzio resistente corrisponda al ricorrente la somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dall'undicesimo giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza e per un periodo massimo di novanta giorni;
- condanna il Consorzio resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro [REDACTED] per esborsi ed euro [REDACTED] per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, [REDACTED].

Così deciso in Salerno, lì 4 settembre 2026

Il giudice

dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

